

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1999

recante modifica della decisione 97/426/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia

[notificata con il numero C(1999) 1405]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/403/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/426/CE è modificata come segue:

(1) considerando che l'articolo 1 della decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia ⁽³⁾, designa il «Department for Primary Industries and Energy — Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)» come autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CE;

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il «Department for Primary Industries and Energy — Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

(2) considerando che, in seguito ad una ristrutturazione del governo australiano, la competenza in materia di certificazione sanitaria per i prodotti della pesca è passata dal «Department for Primary Industries and Energy» al «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry» (ministero dell'agricoltura, della pesca e delle foreste) e che questa nuova autorità è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; che è quindi necessario modificare la denominazione dell'autorità competente designata dalla decisione 97/426/CE;

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia devono rispondere alle seguenti condizioni:

(3) considerando che è opportuno armonizzare la formulazione della decisione 97/426/CE con quella delle più recenti decisioni della Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi;

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, magazzini frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «AUSTRALIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del magazzino frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3) L'allegato A è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 21.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: AUSTRALIA

Autorità competente: "Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)"

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dall'AQIS per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

IV. Attestato di sanità

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
 - 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione riconosciute ai sensi dell'allegato alla decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 97/426/CE.

Fatto a , il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (²)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(²) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.